

**Dal “Caso Cordero” al “Caso Vallauri”:  
nozione di scienza e libertà di insegnamento (discutendo con Michele Massa)**

di Marco Croce

Le brevi riflessioni che seguiranno vorrebbero essere, più che una risposta, una replica dubitativa, introduttiva di una discussione, all’acuta e stimolante nota di Michele Massa sulla decisione della II sez. della CEDU del 20 ottobre 2009.

Un primo ordine di incertezza, dal punto di vista di chi scrive, riguarda l’impostazione generale della questione, che risente della soluzione che fu data al “Caso Cordero”: com’è noto, la Corte costituzionale affermò che “non contrasta con l’art. 33 la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate” e che dall’inquadramento fra le persone giuridiche di diritto pubblico “non consegue che dell’Università Cattolica siano state attenuate l’originaria destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale” (s. n. 195/1972, in *Giur. cost.*, pp. 2198-99).

Davvero si può essere soddisfatti di queste lapidarie, per non dire superficiali, remote conclusioni del giudice delle leggi? Sia lecito dubitarne e richiamare, a questo proposito, le autorevoli perplessità espresse da un gigante del pensiero giuridico italiano: “la libertà di creare scuole di ogni grado si pone diversamente, molto diversamente, se si tratti di scuole che rilascino titoli di studio aventi valore legale o titoli non aventi tale valore, ed ancor più diversamente se lo Stato non concorra in nulla nelle spese di queste Università, come da noi non dovrebbe concorrere, a tenore dell’art. 33 Cost., od invece concorra vuoi direttamente, vuoi indirettamente con borse di studio o presalari per gli studenti o con rimborso di date spese”. Lo stesso autore faceva altresì notare che “La questione va vista ricordando che l’Università cattolica è considerata Università libera, che i concorsi indetti per cattedre di detta Università consentono ai «ternati» la chiamata in qualsiasi altra Università, e reciprocamente la Cattolica può assumere, e normalmente assume, vincitori o «ternati», in concorsi banditi per altre Università; che c’è possibilità di trasferimento dei docenti dalla Cattolica ad altre Università, e reciprocamente. Il professore dell’Università del S. Cuore fa quindi parte del corpo dei professori universitari italiani; come tale, può essere giudice in concorsi per cattedre di Università statali” (A. C. JEMOLO, *Perplessità su una sentenza*, in *Foro it.*, 1973, c. 9). Prendendo spunto da questo genere di considerazioni, altro autore affermava che se “l’ufficio di professore

dell'Università Cattolica di Milano è un «ufficio pubblico» ad esso dovrà riferirsi, almeno in linea di principio, l'art. 51 Cost. ... Sorge così un problema di compatibilità o incompatibilità fra l'art. 38 Con., che subordina la nomina dei professori dell'Università Cattolica di Milano ad una valutazione di ordine confessionale concretantesi nella concessione o nel diniego del nulla-osta, e l'art. 51 Cost. che prevede che tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, possano *accedere* ai pubblici uffici" (G. CAPUTO, *Sul "caso" Cordero*, in *Giur. cost.*, 1972, p. 2866). Pare a chi scrive che il vero nodo della questione sia questo e che sia stato troppo a lungo sottovalutato: l'Università Cattolica non è e non può essere considerata, per i motivi sopracitati, un'università privata, ammesso poi che un'università possa davvero esserlo (e se ne è autorevolmente dubitato: v. P. BARILE, *Un'università non si può assimilare a una scuola confessionale privata*, in *Corriere della sera*, 18/1/1973).

Si può richiamare, a questo proposito, anche una fonte non certo sospettabile di parzialità: "importante però precisare che per volontà del Papa, una volontà che in questo caso si sovrappose e si impose a quella del rettore, diversamente orientata, non fu mai messa in dubbio la sua natura di università statale piuttosto che pontificia. Il Papa era convinto che in questo secondo caso si sarebbe sganciato l'ateneo dal sistema pubblico italiano, compromettendone il carattere nazionale, voluto fin dall'inizio, nonché il prestigio accumulato nel mondo scientifico e accademico del Paese" (G. ROMANATO, *Statale e non pontificia, come la volle Papa Ratti*, in [http://www.vatican.va/news\\_services/or/or\\_quo/cultura/097q04a1.html](http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/097q04a1.html)).

Ma se così fosse, tutto l'edificio motivazionale della s. n. 195/1972 crollerebbe: non si vede come ciò che è statale possa anche essere confessionale, vista la necessità di rispettare il principio di laicità, e quindi come possa essere subordinata una chiamata in cattedra a un gradimento di tipo religioso, nonché come possa giustificarsi la compressione della libertà di insegnamento.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda invece il nodo della sentenza C.e.d.u., acutamente individuato da Massa nella problematicità del giudizio sul nesso tra la condizione di eterodossia del docente, come dichiarata dalle autorità ecclesiastiche, e l'attività del docente stesso all'interno dell'U.C., ossia l'esistenza del pericolo concreto che la manifestazione delle opinioni eterodosse si riflettesse nell'attività di insegnamento del docente in modo tale da compromettere in concreto l'interesse dell'ateneo ad offrire un magistero non incoerente con la dottrina cattolica. Sotto questo profilo è indubitabile che il confine tracciato dalla Corte tra le attribuzioni delle autorità confessionali e quelle delle autorità statali possa rivelarsi, almeno in termini applicativi ed in casi come questi,

evanescente, finendo per sovrapporre due giudizi che si dovrebbero invece mantenere distinti in base al principio della separazione degli ordini.

Ma non si può dimenticare a) che la soluzione offerta dalla C.e.d.u. è pressoché la medesima che nel diritto interno la Cassazione aveva già profilato distinguendo tra mansioni neutre e mansioni ideologiche (si v., in particolare, Cass., sez. lav., n. 5832/1994); che b) “in vertenze di risoluzione del contratto che lega un professionista ad un giornale, per essersi posto contro le direttive di questo, non si è mai negato al magistrato di giudicare sul merito” (A. C. JEMOLO, *cit.*, c. 11); e che c) la soluzione è analoga a quella già fornita nel differente caso *Pellegrini c. Italia* (F. ONIDA, *Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica*, in *www.olir.it*, p. 1, aveva proprio suggerito tale prospettiva per il ricorso). Certo, può forse lasciare qualche perplessità la riconduzione a una forma di lavoro a tempo indeterminato dell’incarico dato ogni anno in maniera nuova (anche se per più di venti anni) al Prof. Lombardi Vallauri (e su ciò si basa una parte dell’opinione dissenziente), ma una volta imboccata questa strada, sembra doversi ancora una volta ritornare alle perplessità jemoliane e affermare recisamente che “la S. Sede è, sì, un organo sovrano, ma quando opera attraverso il provvedimento di un ente pubblico italiano a carico di un cittadino italiano che esplica nel nostro Stato una pubblica funzione, non può sottrarre a questo cittadino ogni garanzia giurisdizionale. Mi sembra che occorresse operare questo filtraggio per riconoscere la compatibilità dell’art. 38 del Concordato con la Costituzione. A meno di non porsi su altro terreno, ed affermare, come pure è stato non una sola volta affermato, che nel contrasto tra Concordato e Costituzione, prevale il primo” (A. C. JEMOLO, *cit.*, c. 11).

Infine, occorrerebbe forse riflettere attentamente sulla condizione richiesta ai docenti della Cattolica per poter esercitare la loro professione, ossia il “rispetto della dottrina cattolica nell’attività didattica e scientifica”: in che cosa è mutato l’insegnamento di Lombardi Vallauri rispetto al passato tanto da renderlo pericoloso per gli studenti della Cattolica dopo più di vent’anni di onorato e gradito servizio? Non è cambiato il manuale, sempre il medesimo dal 1981 (*Corso di filosofia del diritto*, Padova), né, presumibilmente, il metodo di insegnamento; quindi sembra essere stata “punita” l’evoluzione filosofico-religiosa personale che si rintraccia nel percorso che porta da *Terre a Nera Luce*.

E poi, provando a ragionare sull’applicazione di un tal criterio a una facoltà giuridica, che cosa significa rispetto della dottrina cattolica? Forse che il filosofo del diritto non possa insegnare il positivismo giuridico perché contrastante con il giusnaturalismo patrocinato *in primis* dall’attuale Pontefice? Che il costituzionalista non possa difendere le

ragioni della C.e.d.u. contro quelle dei giudici amministrativi in materia di esposizione di simboli religiosi oppure non possa optare per una lettura dell'art. 29 C. capace di soddisfare il diritto di ogni persona, senza distinzione di orientamento sessuale, di farsi una famiglia legittima? Per non parlare poi delle discipline meno "politiche" come il diritto processuale, in cui non si vede davvero come tale criterio possa operare.

Al di là del caso concreto e della decisione, comunque, sembra opportuno ritornare a riflettere in generale sull'art. 33 C. e sulla apparentemente insanabile contraddizione fra le due libertà dallo stesso riconosciute, ossia quella "nella scuola" e quella "della scuola", e porre una domanda fondamentale: è davvero possibile parlare di scienza e di insegnamento in presenza di una tendenza ideologica esclusiva? Dogmatismo e libertà di ricerca non paiono essere termini complementari.

Per sciogliere questi dilemmi si potrebbe forse però rivelare preziosa una remota intuizione, che può contribuire a una lettura della disposizione costituzionale che consenta di risolvere l'antinomia: l'art. 33 non garantirebbe "la libertà di creare organizzazioni che non meritano l'appellativo di scuola o istituto di istruzione secondo lo Stato e le norme generali dello Stato", ma garantirebbe "solo che ciò che per lo Stato è scuola o istituto di istruzione non sia monopolizzato dallo Stato"; certo, lo stesso autore precisava che "in regime democratico e di relativismo democratico, la richiesta di unità politica pretende solo che la scuola privata da autorizzare, similmente a quella statale, non esalti la violenza antidemocratica e non disprezzi i valori esaltati dalla nostra Costituzione" (C. ESPOSITO, *osservazione* a Corte cost. n. 36/1958, in *Giur. cost.*, 1958, p. 493), ma non ci sono, tra tali valori, proprio quelle libertà e quel concetto di scienza come libertà contrapposte alle tendenze ideologiche esclusive di taglio dogmatico?

E se per scienza intendiamo "indagine della realtà svincolata da ogni ipotesi di tipo religioso o metafisico ... libera per definizione, perché per un verso è obiettiva, incoercibile, la realtà cui si riferisce, per l'altro lo è la ragione che la indaga e che modella le proprie leggi su quelle della realtà" (A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, in *Scritti giuridici*, Milano, 2007, p. 1396), la lettura dell'art. 33 C. in senso espositiano potrebbe condurre a risolvere l'antinomia, potendosi affermare, infine, che la libertà in esso riconosciuta è "la libertà di fondare scuole libere, non la libertà di fondare scuole totalitarie o settarie" (L. LOMBARDI VALLAURI, *Lesione di diritti umani fondamentali da parte del Concordato*, in [www.uaar.it](http://www.uaar.it)).